

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2667)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 10 gennaio 1968 (V. Stampato n. 4639)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 gennaio 1968*

Autorizzazione della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e Osteria del Curato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il finanziamento della maggiore spesa occorrente per la totale esecuzione dei lavori di costruzione, previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, di una linea metropolitana in Roma da Piazza Risorgimento a Termini ed Osteria del Curato, con diramazione per Torre Spaccata, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 14 mi-

liardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1974.

Art. 2.

In sede di eventuali varianti ai progetti approvati con gli atti di concessione previsti dal citato articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, sarà in facoltà del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministro del tesoro, di escludere dal corrispettivo forfettario le quote relative alla deviazione di pubblici servizi, alla espropriazione o acquisto di beni stabili e diritti reali immobiliari, nonché alla costituzione di servitù, adottando per gli oneri relativi il sistema del pagamento a rimborso di spesa.

Sarà altresì in facoltà dei Ministri predetti di disporre, ove richiesto dal comune di Roma, per una diversa ubicazione del capolinea di piazza Risorgimento.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per la quota di lire 2 miliardi relativa all'anno finanziario 1968, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso, destinato al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.